



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 162

DEL 27/11/2025

## SETTORE VIGILANZA

**OGGETTO:** *FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2025/2026 - DIVIETO ASSOLUTO DI USO DI PETARDI, ALTRI ARTIFIZI ESPLODENTI O LUMINOSI ATTI AD ARRECARRE OFFESA E MOLESTIA A COSE, ANIMALI E PERSONE*

## IL SINDACO

### CONSIDERATO:

- che nel periodo delle feste di fine anno lo scoppio di petardi, cartucce od altri artifizi esplodenti o luminosi danno luogo a disagi e possono arrecare danni a cose e offesa o molestia ad animali e persone, oltre al decoro urbano, creando altresì turbativa ai festeggiamenti;
- che tali comportamenti, che possono anche sfociare in fattispecie penalmente rilevanti, sono idonei a recare offesa o molestia alle persone e determinano anche l'insorgere di situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;

### VISTI:

- L'articolo 79 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana il quale recita: "1) *Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.* 2) *Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.* 3) *E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.*

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'art. 1 – ai sensi del quale l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà – e gli articoli 30, 57 dello stesso T.U.L.P.S.;
- Il Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e in particolare gli articoli 81 e 82;
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in legge n. 125 del 24/07/2008;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2008 di attuazione delle previsioni di cui al capo precedente;
- Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

### **RITENUTO**

opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni e pericolo, a cose ovvero offesa o molestia ad animali e persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti di **fine e inizio anno 2025/2026**.

### **ORDINA**

Per i motivi indicati in premessa, **dalla data della presente e sino al 07 gennaio 2026**, è fatto divieto, in centro abitato, in ogni luogo pubblico o aperto ovvero esposto al pubblico, di usare petardi, cartucce o altri artifici esplodenti o luminosi che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone e agli animali, ovvero danni a cose;

La violazione alla presente ordinanza comporterà a secondo dei casi violazioni alle norme penali ed amministrative, nel caso di violazione amministrativa verrà applicata la sanzione accessoria ai sensi dell'art. 20 della Legge 24/11/1981 n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza sarà altresì resa nota alla cittadinanza mediante:

- pubblicazione sul sito Web istituzionale;
- comunicazione ed informazione a cura degli uffici comunali competenti;

Ai fini dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Torino ed alla Stazione dei Carabinieri di Pianezza (Tel. 112), al Corpo di Polizia Municipale di Pianezza (tel. 0119670280 nei seguenti orari lun./ven. 08:00/19:00 sab. 08:00/12:00) a cui competono i controlli.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte, da proporre nel termine di 60 giorni dalla notificazione ai sensi del combinato disposto della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Pianezza, li 27/11/2025

IL SINDACO  
Dott. Antonio Castello  
*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del D. Lgs  
82/2005 e s.m.i.)*